

Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette Verdini. CUP I88I17000040004 PROGETTO PENSILINA IN LEGNO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Descrizione intervento

La tettoia di protezione dell'autoambulanza per la postazione avanzata del 118 a Casette Verdini sarà realizzata, nell'ambito del parcheggio pubblico con ingresso da via G. Falcone e compreso tra via Menichelli e via Europa, con una struttura a una falda in legno lamellare (GL24h a vista UNI EN1194) impregnato e verniciato colore noce chiaro.

La struttura, di pianta pressoché rettangolare (610*410 circa di ingombro massimo), sarà costituita da 4 pilastri di sezione rettangolare 16*20, due travi principali di sezione 16*20*610 e otto arcarecci di sezione sempre rettangolare 8*16*410 con sovrastante tavolato maschiato.

La pensilina sarà completata da impermeabilizzazione con guaina bituminosa ardesiata e converse, scossaline e compluvi in lamiera preverniciata.

La fondazione sarà realizzata con una platea di calcestruzzo di circa cm 410*400 e spessore cm 40 armata con rete elettrosaldata da mm 8 e maglia 20*20 poggiata sul sottofondo esistente in macadam.

Valutazioni urbanistico edilizie

La tettoia di protezione dell'autoambulanza per la postazione avanzata del 118 a Casette Verdini, di dimensioni pari a m. 4,00*6,00 in pianta e m. 3,43 come altezza massima, è collocata nell'ambito del parcheggio pubblico con ingresso da via G. Falcone e compreso tra via Menichelli e via Europa.

Per sua stessa natura si tratta di un manufatto che non costituisce cubatura (cfr. lettere "c" e "d" dell'art. 13 del regolamento edilizio) ma che deve per il resto rispettare tutti gli altri parametri urbanistico edilizi.

La classificazione urbanistica dell'area su cui viene realizzato il manufatto (parcheggio, art. 37 delle N.T.A. del PRG vigente) non disciplina la realizzazione di tali manufatti sicché ci si deve riferire alla normativa generale in materia che, nel caso specifico, può essere individuata come di seguito:

- D.M. n. 1444 del 02/04/1968 ed in particolare l'art. 9, laddove si stabiliscono norme generali per le "distanze minime tra fabbricati" specificando "2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.";
- Codice Civile ed in particolare l'art. 873 che dispone "*Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.*".

Dalla planimetria generale si evidenzia che il manufatto di che trattasi risulta essere collocato al di fuori di allineamenti con gli edifici limitrofi tali da comportare la sovrapposizione con pareti finestrate o non finestrate a distanza inferiore a 10 metri (*la parete dell'edificio posto ad est risulta non essere sovrapposta all'ingombro della tettoia, mentre la parete finestrata dell'edificio a sud è posta a 10,93 metri e solo il balcone del medesimo edificio è posto a 9,83 metri*) e che risulta comunque essere collocato ad una distanza minima dai confini catastali di almeno 1,50 metri (*ovvero metà della distanza minima prevista dall'art.873 C.C.*). Peraltro verso sud tale distanza risulterebbe irrilevante visto che la porzione di particella 966 direttamente confinante con il parcheggio pubblico è di proprietà comunale e destinata a verde pubblico.

Alla luce di quanto sopra riepilogato si ritiene pertanto che la costruzione da realizzarsi sia conforme alla vigente normativa urbanistica generale e comunale.

IL PROGETTISTA/D.L.
ing. Federico Canullo